

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per

La sig.ra **Concetta Albino** nata a Foggia il 01.08.1974 -
c.f. LBNCC74M41D643T - rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Scillitani del Foro di Foggia (c.f. SCLMCG67S23D643J) in virtù del
mandato in calce al presente atto (che ai sensi dell'art. 176, co. II° c.p.c.,
dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax
0881.200312 e pec:
scillitani.marcogabriele@ordineavvocatifoggia.legalmail.it ed
elettivamente domiciliata in Foggia alla G. Rosati 159 presso lo studio del
medesimo

Ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Ufficio
Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna (C.F. 80062970373) in persona
del Direttore Generale pro tempore con sede in Bologna alla via
de' Castagnoli 1, con PEC: drer@postacert.istruzione.it rappresentato,
difeso e domiciliato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in
Bologna alla Via Alfredo Testoni 6, e presso la stessa domiciliata ex lege
presso l'indirizzo pec bologna@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

- 1) Della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Via Pascoli", in
persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Cesena alla Via G.
Pascoli, 256 - c.f. 90041180408 - rappresentata e difesa dalla



Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla alla
Via Alfredo Testoni 6, e presso la stessa domiciliata ex lege presso
l'indirizzo pec bologna@mailcert.avvocaturastato.it

- 2) Dell'Istituto comprensivo statale "Ceretolo" in persona del
Dirigente *pro tempore* con sede in Casalecchio Di Reno al Viale
della libertà, 3 - c.f. 91201690376 - rappresentata e difesa dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla alla
Via Alfredo Testoni 6, e presso la stessa domiciliata ex lege presso
l'indirizzo pec bologna@mailcert.avvocaturastato.it.

Nonché

- 3) Eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie
d'istituto di III fascia ATA dell'URS Emilia-Romagna, AT di
Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni
2021/2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento
del presente ricorso

Avverso e per l'annullamento

Dei provvedimenti di rettifica del punteggio prot.1795 del
13.04.2021 e prot. 2318 del 19.05.2021 resi in forma di decreto dal
Dirigente scolastico della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "via
Pascoli" con sede in Cesena alla via G. Pascoli 256;

Del decreto prot. 10438/2021 del 23.11.2021 reso dal dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ceretolo" sito in
Casalecchio Di Reno al viale della Libertà 3.

si riferisce in fatto

- 1) La sig.ra Albino in data 25 ottobre 2017 presentava domanda di



inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 - 2020 per il personale ATA (**doc. 1**);

- 2) A seguito di detta domanda, alla ricorrente, sulla base dei titoli posseduti e dei servizi svolti, veniva attribuito il seguente punteggio: 10,83 per il profilo di assistente amministrativo, 8,83 per il profilo di collaboratore scolastico e 10,32 per il profilo di infermiere (**doc. 1**);
- 3) La sig.ra Albino veniva così inserita nella graduatoria di terza fascia personale ATA secondo il punteggio sopra indicato;
- 4) In data 05.10.2020 la ricorrente sottoscriveva, con la Scuola di primo grado S.S. Via Pascoli di Cesena, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in virtù di quanto disposto dall'art. 231 bis D.L. 34/2020, con decorrenza dal 5.10.20 e termine previsto al 5.06.2021 per 36 ore settimanali di servizio (**doc. 2**);
- 5) In data 13/04/2021 (prot. 1795) le veniva comunicato il decreto reso in autotutela dal dirigente scolastico con il quale si procedeva a rettifica del punteggio nella graduatoria di terza fascia nella seguente misura (**doc. 3**):
 - a) Per il profilo di assistente amministrativo venivano riconosciuti punti 10,33 in luogo dei 10,83;
 - b) Per il profilo di collaboratore scolastico venivano convalidati punti 8,33 in luogo degli 8,83;
 - c) Per il profilo infermiere venivano convalidati punti 9,82 in luogo dei 10,32.
- 6) A tale rideterminazione di punteggio veniva disposta la



risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra Albino Concetta a decorrere dal 14 aprile 2021 con la specifica indicazione: *«Il servizio prestato dal 05 ottobre 2020 al 13 aprile 2021 [...] ha validità sia economica che giuridica, e lo stesso può essere dichiarato ai fini del punteggio (Art. 7.7 D.M. 640/2017)»* (doc. 3);

- 7) A tale provvedimento faceva seguito un ulteriore decreto di rettifica prot. 2318 del 19.05.2021 che, in parziale modifica del precedente, dichiarava il rapporto intercorso *“[...] valido ai fini economici e non ai fini giuridici ed allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”* (doc. 4);
- 8) A tale provvedimento, enormemente più lesivo del precedente, la sig.ra Albino chiedeva delucidazioni a ministero degli avv.ti Danilo Lombardo e Barbara Cito (doc. 5);
- 9) A seguito di tale contestazione, dalla Scuola Secondaria “Via Pascoli” proveniva un insufficiente riscontro, in termini di chiarezza e precisazione delle motivazioni alla base dei relativi provvedimenti di decadenza: «la Sig.ra Albino Concetta è stata già precedentemente informata, **di persona dal sottoscritto nel proprio ufficio**, delle ragioni della rettifica di 0,50 punti del suo punteggio relativo alle graduatorie di terza fascia per i tre profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Infermiere. Non è possibile, infatti, valutare il servizio reso in qualità di infermiera (per 10 mesi complessivi, con punteggio di 0,05 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni) presso gli



ospedali “G. Moscati” di Avellino e “San Timoteo” di Termoli. Tali strutture non sono infatti fra quelle previste dal D.M. 640 del 30 agosto 2017 nelle parti citate nel nostro decreto di rettifica prot. n. 1795 del 13/04/2021» (**doc. 6**).

10) I riflessi negativi del decreto prot. 2318/2021 si sono poi trasfusi nella graduatoria di III fascia per il triennio 2021/2024 a mezzo del decreto 10438 del 23.11.2021 reso dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Ceretolo” (**doc. 7**).

11) Con tale ultimo provvedimento è stato rettificato, dopo 13 mesi dal primo contratto sottoscritto e dopo 5 anni dalla richiesta di inserimento in graduatoria, il punteggio della ricorrente per il triennio in corso (2021/2024) con rideterminazione del punteggio storico - comprensivo del servizio prestato dal 05 ottobre 2020 al 13.04.2021 presso la Scuola secondaria “via Pascoli” - ai seguenti parametri

- a) Per il profilo collaboratore scolastico da punti 11.80 a punti 8.30
- b) Per il profilo assistente amministrativo da punti 11.40 a 10.30
- c) Per il profilo infermiere da punti 10.90 a punti 9.80

Sulla giurisdizione del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Com’è ampiamente noto, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, «tutte» le controversie relative ai rapporti



di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, «incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali» (art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001).

In tal senso, anche in presenza di atti amministrativi presupposti rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che può procedere a disapplicarli se ritenuti illegittimi.

Rientrano, invece, nella giurisdizione del Giudice amministrativo le sole «controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi» (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001).

Orbene, ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria (in questo caso già permanente), è necessario analizzare il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo e in più circostanze evidenziato una chiara linea di demarcazione tra le due giurisdizioni. Infatti, se la domanda, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguarda «in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria» (Cass. sez. un. 27991/2013; Cass. sez. un. 21198/2017; Cass. sez. un. 8098/2020), «ritenendo che tale diritto



scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo [...], la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (Cass. sez. un. 25840/2016).

È altresì noto che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non si configurano come procedure concorsuali (Cass. sez. un. 3399/2008; Cass. sez. un. 17466/2009; Cass. sez. un. 22805/2010) e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione proprio atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).

A fronte di tale potere e capacità sono configurabili esclusivamente «diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione» (Cass. sez. un. 8775/2021). A supporto di tale assunto soccorre lo stesso Consiglio di Stato che ha ribadito come la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti rappresentino atti non autoritativi (Cons. St. ad plen. 12 luglio 2011, n. 11)

Nel caso in esame la domanda della ricorrente è chiaramente volta:

- alla corretta collocazione nella graduatoria (Cass. sez. un. 22805/2010; Cass. sez. un. 27991/2013; Cass. sez. un. 16756/2014);
- all'esatto posizionamento, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, nella graduatoria d'istituto di terza fascia per i profili di Assistente Amministrativo,



Collaboratore Scolastico, Infermiere a seguito dell'applicazione dell'art. 231 bis decreto-legge 34/2020, con decorrenza dal 5.10.20 e termine previsto al 5.06.2021 per 36 ore settimanali di servizio presso S.S. Primo Grado via Pascoli Cesena;

- al riconoscimento del punteggio, già avvenuto con prot. 12552/3.2.0, di 10,83 per il profilo assistente amministrativo, di 8,83 per il profilo collaboratore scolastico e di 10,32 per il profilo infermiere.

Sulla competenza territoriale

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile. Nel caso di specie, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il 5° comma dell'art. 413 c.p.c.: «competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto». Com'è noto, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al 2° comma dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di



competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso Istituto comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno e pertanto il Foro competente sarà quello di Bologna.

si considera in diritto

A) nullità del decreto di rettifica per mancata comunicazione di avvio del procedimento

In primo luogo, si precisa che i provvedimenti di rettifica della graduatoria di III fascia ATA (prot. 1795 del 13/04/2021 e 2318 del 19/05/2021) a firma del Dirigente Scolastico della Scuola Nicola De Marco, devono ritenersi del tutto illegittimi in quanto non è stata data alcuna comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente, prima di dar corso alla risoluzione del contratto di lavoro, in palese violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e di quanto disposto dal punto 7.6 del DM 640/17.

Com'è noto, il modello partecipativo costruito dal legislatore presuppone la comunicazione di avvio del procedimento quale momento indefettibile di garanzia dei principî di buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, nell'ottica di consentire al cittadino la piena visione e verificabilità dell'operato del potere pubblico nel corso del suo svolgimento e fin dal suo momento genetico. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda, tra gli altri, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.



Ora, il provvedimento di rettifica del punteggio risulta pertanto illegittimo in quanto è stato adottato senza consentire alla ricorrente di presentare istanze, osservazioni e documenti riguardo l'emanazione di un provvedimento che le ha arrecato un grave pregiudizio.

Né l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio, comunque non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, può trovare una specifica sanatoria posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto, così come invece previsto dall'art. 21 *octies*, legge n. 241/1990.

Ovviamente, salvo che non si voglia ritenere avviato il procedimento attraverso una mera comunicazione personale nell'ufficio del dirigente scolastico della Scuola Via Pascoli di Cesena, come precisato nel riscontro inviato dallo stesso dirigente allo studio legale Lombardo in data 24/07/2021.

Al di là di tale irrituale, irrazionale e inaccettabile condotta, se la ricorrente fosse stata messa in condizione di conoscere, così come previsto dalla legge, i reali motivi che hanno condotto alla irragionevole modifica del punteggio inizialmente attribuito, avrebbe potuto presentare istanze per meglio chiarire ciò che il dirigente avrebbe dovuto essere in grado di comprendere, *id est* che il servizio svolto dalla ricorrente, in base a quanto sancito dalla normativa vigente, doveva essere correttamente valutato così come infatti avvenuto inizialmente.

Orbene, per ormai consolidata giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio all'interno delle graduatorie d'istituto non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.



Nello specifico, sent. 4138 del 2010 resa dal TAR Piemonte – Torino ha chiarito che “[...] *la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell’autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l’illegittimità del provvedimento stesso*”.

Anche sol questo sarebbe bastevole alla declaratoria di nullità del provvedimento e conseguente riattribuzione alla ricorrente del punteggio illegittimamente caducato.

B) illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione

Come già segnalato dagli avv.ti Lombardo e Cito nella nota p.e.c. del 09 luglio 2021, e dal sottoscritto procuratore nelle note p.e.c. del 27 agosto 2021 (**doc. 8**), 2 dicembre 2021 (**doc. 9**) e 23 dicembre 2021 (**doc. 10**), nel provvedimento impugnato non si rinviene traccia dello specifico motivo che ha condotto il dirigente competente a formulare un decreto in autotutela di rettifica del punteggio.

Ben consapevoli di trovarci dinanzi a un atto gestionale di natura privatistica, e non atto/provvedimento amministrativo in senso proprio, si ritiene imprescindibile il rispetto del criterio generale di pubblicità e trasparenza nell’*agere* della pubblica amministrazione; tale principio entra nell’attività della pubblica amministrazione quale datore di lavoro privatistico in ossequio al principio generale di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 del c.c.

L’imprecisata formula «[...] *in quanto il servizio erroneamente valutato non risulta essere prestato secondo quanto previsto dal DM 640/2017 – Allegato A1 sezione B punto 9); Allegato A/2 sezione B punti 7) e 9) – Allegato A/5 sezione B punto 6)*» è riconducibile ad una pluralità di situazioni da



non consentire una ricostruzione del processo logico-giuridico che ha portato l'Amministrazione ad assumere il provvedimento *de quo*.

Ora, a fronte della generalità della motivazione, è possibile solo ipotizzare che il servizio prestato dalla Albino presso l'ospedale San Timoteo, come quello presso la struttura Giuseppe Moscati, non possano essere considerati né ai fini di una corretta assunzione in servizio, né per quel che riguarda l'attribuzione di un punteggio. Una mera supposizione, tra l'altro, in quanto i provvedimenti di nullità (*sic!*), si ribadisce, non contengono alcuna specifica motivazione e si limitano a decurtare arbitrariamente il punteggio, richiamando genericamente gli allegati A/1, A/2 e A/5 che nei punti indicati presentano tre categorie alternative.

Quanto all'allegato A/1, sez. B, n. 9, così recita: «*Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici*». L'allegato A/2, sez. B, n. 7 e 9, così prevede: «*Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere)*». Infine, l'allegato A/5, sez. B, n. 6 così stabilisce: «*Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica*».

Gli allegati richiamano poi alcune note alla tabella di valutazione. Anche in questo caso appare opportuno ricordarne il contenuto.

Le nota n. 1 alla tabella di valutazione stabilisce che «il servizio valutabile è quello *effettivamente prestato* o, comunque, quello relativo a



periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole».

La nota n. 5 alla tabella di valutazione stabilisce che «il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente».

Applicando tali parametri al caso di specie, non vi è nessun dubbio che il servizio prestato dalla sig.ra Albino presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dovesse essere valutato come servizio prestato alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale per le ragioni che seguono: il rapporto di lavoro era stato stipulato all'esito di una selezione pubblica ed era regolato dal CCNL sanità. Del resto, dall'estratto contributivo INPS si evince l'avvenuto versamento di contribuzione da lavoro dipendente per il suddetto rapporto di lavoro (doc. 11).



L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità "San Giuseppe Moscati" è stata costituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n° 12257 del 22 dicembre 1994.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione generale e predeterminata *ex lege* di amministrazioni dello Stato. Ai fini che ci interessano, va richiamato l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Il legislatore in materia di pubblico impiego ha quindi ricompreso nel concetto di amministrazione pubblica tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che tali enti devono ritenersi inclusi nel concetto di pubblica amministrazione in senso lato.

La norma, pertanto, deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale *lato sensu* e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione. Anche i servizi in



esame prestati dalla lavoratrice ricorrente devono essere considerati dal MIUR ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria di III fascia.

Quanto poi al servizio prestato presso l'A.S.L. 4 Basso Molise valgono le medesime considerazioni. Non v'è dubbio che le aziende sanitarie locali costituiscono aziende dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, ma che si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell'Amministrazione regionale (Cons. Stato, Sez V, 4 marzo 2010, n. 1260; Trib. Teramo, 07.09.2020, n. 197; Trib. Teramo 24.10.2018, n. 465). Anche in questo caso vi è stata una diretta dipendenza presso l'ASL posto che, pur in regime di somministrazione di lavoro, il potere direttivo e di controllo è sempre esercitato dall'utilizzatore, vale a dire dalla stessa ASL. E senza attardarsi all'interno di una ormai secolare letteratura, l'esercizio di tali poteri datoriali comporta la sussistenza dei caratteri tipici della subordinazione *ex art. 2094 c.c.*, posto che il lavoratore svolge la propria attività proprio nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore (art. 30, d.lgs. n. 81/2015). Da questo punto di vista, a nulla rileverebbero le eventuali distinzioni sul piano della concreta fattispecie posta in essere per la solare ragione che la tabella di valutazione individua quale parametro principale l'effettiva *prestazione* remunerata, non preoccupandosi invece delle proteiformi declinazioni che può assumere un *rapporto* alle dipendenze dell'amministrazione e alle insindacabili ragioni organizzative. L'utilizzatore è, dunque, titolare in proprio e per tutta la durata della



somministrazione dei poteri organizzativi e di controllo del prestatore di lavoro e, correlativamente, il lavoratore somministrato deve attenersi a tutte le disposizioni che gli vengono impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione della prestazione lavorativa ed è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Alla luce delle considerazioni svolte, le rettifiche appaiono, pertanto, ingiuste e discriminatorie oltre che non supportate da ragioni di diritto.

Il termine amministrazione statale è stato usato in senso atecnico volendo far riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione e le ASL e gli Ospedali pubblici, debbono essere ricondotti a questi fini, nella categoria delle amministrazioni statali e degli enti locali.

Ne consegue che, proprio in forza di quanto previsto dal D.M. *ut supra* per tutti i servizi prestati, la sig.ra Albino aveva diritto all'attribuzione del punteggio pieno.

Ebbene, quali sarebbero i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria? Si tratta, *ictu oculi*, di concetti indeterminati e variamente interpretabili. Una sufficiente, congrua e adeguata motivazione, da un lato, è funzionale a giustificare il provvedimento di autotutela e, da un altro, è strumentale a una rappresentazione della razionalità intrinseca della decisione. Sicché, la ricorrente aveva e ha il diritto almeno di comprendere l'effettiva ragione giuridica della decisione.



Orbene, data la genericità della formulazione indirettamente richiamata dai decreti dirigenziali *ut supra*, quali debbano essere i titoli di servizio esclusi resta tuttora un mistero.

In tal senso, le strutture presso le quali la signora Albino ha prestato servizio e per le quali si è prodotta idonea documentazione sono un corpo di diretta dipendenza delle ASL territorialmente competenti e sono a tutti gli effetti degli Enti Locali. Pertanto, il servizio svolto presso gli enti locali è del tutto corrispondente a quanto richiesto dal DM 640 del 30 agosto 2017 e, esattamente, negli allegati menzionati.

Il provvedimento risulta, pertanto, illegittimo e inefficace, maturando così il diritto della sig.ra Albino al reinserimento nella graduatoria con il conseguente riconoscimento del punteggio originario, nonché della validità ai fini giuridici del periodo in cui ha svolto la sua attività lavorativa.

Va inoltre rilevato che l'ultimo provvedimento adottato dall'Istituto Comprensivo è stato adottato senza alcuna preventiva istruttoria, bensì unicamente sulla scorta dei provvedimenti assunti dalla Scuola Statale "Via Pascoli" per cui valgono le considerazioni sin qui esposte.

Anche alla luce di tali ulteriori considerazioni deve ritenersi l'assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati.

C) Assenza del procedimento disciplinare

Ma vi è di più. Prima di effettuare qualunque valutazione, il dirigente scolastico avrebbe dovuto contestare l'addebito non per le vie brevi come riportato nella p.e.c. di riscontro alla contestazione inviata



dagli Avv.ti Cito e Lombardi, chissà in quale luogo e secondo quali garanzie, bensì con la comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa applicabile e, soprattutto, del diritto di difesa. Ciò tuttavia non è avvenuto, negando così la possibilità alla ricorrente di presentare memorie difensive o di essere almeno ascoltato all'interno di una formale cornice di garanzie.

Nel caso di specie, infatti, non è stato attivato alcun procedimento disciplinare, nonostante il presunto comportamento contestato rientrerebbe, sul piano formale, all'interno delle ipotesi di condotte aventi rilevanza disciplinare (art. 55 *quater*, lett. d), d.lgs. n. 165/2001): *«Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi»:* [...] lett. d): «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera».

La legge non dispone la caducazione automatica del contratto di lavoro stipulato, bensì la sua risoluzione mediante licenziamento per giusta causa, ciò che, all'evidenza, è incompatibile con la qualificazione di nullità del contratto di lavoro.

Lo stesso contrattato collettivo ha stabilito la sussistenza dell'ipotesi di licenziamento disciplinare senza preavviso al conseguimento di un impiego «mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti» (cfr. art. 95, comma 8 CCNL 2006/2009 e art. 1, comma 10, CCNL 2016/2018).



Com'è noto, per costante giurisprudenza, la previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, fornendo le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto antigiusuridico per la violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c. (Cass. 1404/2000; Cass. 1562/2003; Cass. 21912/2010). Infatti, solo una volta che il fatto contestato sia esplicitato il lavoratore ha la facoltà di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nella più ampia libertà di forma e, dunque, può eventualmente anche decidere di adottare come linea difensiva il silenzio, essere sentito oralmente dal datore di lavoro, difendersi per iscritto oppure farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato (Cass. 1661/2008; Cass. 11279/2000; Cass. 7493/2011).

Senonché, nel caso che ci interessa l'amministrazione ha consapevolmente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione per ascoltare la difesa del lavoratore, in perfetta violazione delle norme imperative poste dagli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 165/2001.

Se fosse stata rispettata la procedura prevista *ex lege*, certamente la sig.ra Albino avrebbe potuto agevolmente dimostrare l'infondatezza degli oscuri motivi dedotti a giustificazione del provvedimento in autotutela, dando così prova di aver adempiuto a quanto richiesto dalla normativa richiamata dallo stesso dirigente scolastico.

Ad abundantiam, pare doveroso evidenziare che nella disciplina legislativa sul lavoro alle dipendenze della P.A., le patologie degli atti del



procedimento di scelta del contraente lavoratore non hanno la forza, di per sé sole, di produrre la cessazione automatica degli effetti del contratto di lavoro.

La violazione della disciplina generale sull'accesso al c.d. pubblico impiego non è, dunque, sufficiente a fondare la nullità del contratto di lavoro. Il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di nullità (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) che certamente non rientrano nel caso in esame. Inoltre, non v'è traccia nel nostro ordinamento della bizzarra ipotesi della nullità del contratto di lavoro a causa della violazione della disciplina del pubblico concorso.

Invece, il caso dell'inosservanza di norme procedurali è bensì preso in considerazione dall'art. 63, c. 2, d.lgs. 165/2001, ma allo scopo di enunciare una speciale ipotesi di efficacia costitutiva della sentenza, che si correla al disposto dell'art. 2908 c.c., senza altro dire sul vizio o sul tipo di invalidità che inficerebbe il contratto di lavoro, anzi dando un'indicazione incompatibile con la comminatoria di nullità del contratto di lavoro.

Infatti, «il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro» (art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).

L'espressa attribuzione dell'efficacia estintiva alla sentenza del



giudice civile del lavoro ha una specifica *ratio*: l'esistenza di un vincolo giuridico produttivo di effetti suscettibile di essere sciolto attraverso la via giudiziale, ciò che accade quando il contratto è annullabile e non certamente nullo. Ora, se si accetta tale presupposto ermeneutico, la violazione della disciplina del concorso non potrà mai essere causa di nullità poiché diversamente il riconoscimento espresso dell'efficacia costitutiva ovvero estintiva della sentenza sarebbe una contraddizione in termini.

D) Irragionevole violazione del principio di affidamento e di certezza del diritto

I provvedimenti di rettifica del punteggio adottati dal dirigente scolastico della Scuola Via Pascoli di Cesena (prot. prot. 1795 e 2318 del 2021), nonché il decreto (prot. 10438/2021) dell'Istituto comprensivo Ceretolo, avvalendosi del potere di autotutela, risultano illegittimi anche per la violazione dell'art. 7, comma 5, d.m. 640 del 2017.

Invero, tale norma stabilisce che all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli devono essere **tempestivamente** effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

Quanto sancito dal d.m. *ut supra* riguardo alla necessità di effettuare tempestivamente i controlli ha una specifica finalità: evitare che l'esercizio dell'eventuale potere di autotutela possa ledere situazioni



giuridiche soggettive già consolidate in capo ai soggetti. Il principio del legittimo affidamento ha un'origine anche sovranazionale e il suo riconoscimento come principio cardine del diritto europeo è dovuto all'attività inventiva, nel suo etimo latino, della Corte di Giustizia, la quale ha sancito che: «il principio della tutela dell'affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario» (cfr. CGE, C 112/77, *Töpfer*, 1978). Se nel contesto europeo il principio del legittimo affidamento viene considerato come un corollario del principio della certezza del diritto, in Italia esso nasce innanzi tutto come una specificazione del principio di collaborazione e buona fede nell'ambito dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (art. 2-*bis*, legge n. 241/1990). In tal senso, la stessa Costituzione italiana tutela i diritti dei singoli cittadini che vengono a contatto con il potere pubblico, impedendo a quest'ultimo di calpestarli arbitrariamente. Così inteso, il legittimo affidamento del privato opera quale limite al potere di autotutela della pubblica amministrazione. Tant'è che la legge n. 241/1990 ha previsto all'art. 1 l'obbligo per l'attività amministrativa di conformarsi ai «principi dell'ordinamento comunitario», tra i quali senza dubbio si annovera anche il principio del legittimo affidamento.

Posto che, come evidenziato *ut supra*, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione per violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede. Infatti, seppur non sia stata prevista una scadenza temporale predeterminata, l'avverbio *tempestivamente*, nei casi



di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, può essere interpretato alla luce della legge 69/2009. Di conseguenza, i controlli andrebbero effettuati entro i tradizionali 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

E il principio del legittimo affidamento mira a salvaguardare tutte quelle situazioni giuridiche soggettive ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

In altre parole, tale principio tutela l'interesse di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall'altrui comportamento.

In tal senso, la ricorrente al sol fine di ottemperare agli impegni presi, ha effettuato scelte personali, familiari e lavorative direttamente influenzate da tali incarichi, rinunciando anche ad altre opportunità lavorative, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria!

Sulla scorta di tali argomentazioni, è possibile affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa, il che si traduce in un limite all'azione della stessa P.A., la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta a improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di



comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (cfr. TAR Lazio sentenza n. 4455 del 2012).

Ebbene, nel caso di specie la verifica è avvenuta dopo **13 mesi** dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato e **5 anni** dalla domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. È chiaro che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare prima i dovuti controlli, così come è altrettanto evidente che il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto, o addirittura dalla domanda di inserimento nelle graduatorie, e l'emissione del decreto di depennamento dimostra il grave inadempimento dell'Amministrazione scolastica.

Un'irrazionalità, a pregiudizio delle legittime aspettative della ricorrente, che si è tradotta anche nel rapsodico avvicinarsi dei contraddittori decreti dirigenziali che riconoscevano dapprima la validità sia economica, sia giuridica del servizio prestato anche ai fini del punteggio ex art. 7.7 del DM 640/2017 (cfr. prot. 1795/2021) e, successivamente, la validità solo ai fini economici (prot. 2318/2021). Cosa si accaduto durante questo lasso temporale tanto da far mutare l'interpretazione fornita dallo stesso dirigente scolastico rimane un mistero, così come le motivazioni assenti che avrebbero dovuto accompagnare gli stessi provvedimenti.

Senonché, è facile argomentare sul punto che il riconoscimento di fatto (e non di diritto) del servizio prestato è strettamente collegato



all'esistenza di dichiarazioni mendaci (art. 6 co, 15 D.M. 50/2021 e già art. 7 co.7 D.M. 640/2017).

Si deve però rilevare che il servizio prestato *“medio tempore”* dalla Albino non è affatto imputato di essere conseguenza di dichiarazioni mendaci, bensì di sola (eventuale) errata valutazione. Lo stesso MIUR ha chiarito in più occasioni che *“il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”*.

Poiché nessuna dichiarazione mendace è stata mai resa dalla sig.ra Albino, il periodo di lavoro intercorso con la SS *“via Pascoli”* dovrà essere valutato anche ai fini giuridici per il triennio 2021/2024.

Posto che, come è stato già ampiamente evidenziato, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

E) Sul danno subito da parte della sig.ra Albino a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente la quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.



Invero, la condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Albino un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale, sia sotto quello patrimoniale.

Infatti, con decreti dirigenziali (prot. 1795 e 2318) emessi da dirigente scolastico della S.S. statale di Primo grado "via Pascoli" si provvedeva alla rettifica del punteggio e alla risoluzione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato dalla ricorrente in data 5.10.2020 per 36 ore settimanali di servizio.

Successivamente alla rettifica del punteggio, la ricorrente ha visto sensibilmente ridotte le possibilità di stipulare ulteriori contratti come personale ATA.

A ciò si aggiunga che anche il ritardo della convalida ha contribuito a determinare un evidente danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento della supplenza) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nelle prossime graduatorie, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale. Un danno evidentemente non solo economico, ma anche connesso alla sua sfera morale. E questo perché il lavoro – nella sua proteiforme dimensione costituzionale – non è solo un mezzo



sostentamento dell'uomo, ma anche uno strumento con cui si esplica la sua personalità funzionale al progresso materiale e spirituale della società.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.

In tal senso, il danno risarcibile è una conseguenza immediata e diretta derivante dalla condotta illecita e illegittima del datore di lavoro, posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non le avesse inopinatamente rettificato il punteggio.

Si tratta di un danno *in re ipsa* da commisurare in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal



ricorrente (Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008).

Assume così importanza il riconoscimento del punteggio giuridico, in quanto per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi prestato in attività corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

*** ** ***

Tutto ciò premesso, la sig.ra Albino, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In Via Preliminare:

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio



dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R., della Scuola Statale "Via Pascoli" e dell'Istituto comprensivo Ceretolo o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue;

Nel merito:

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e comunque disporre la disapplicazione dei decreti di rettifica del punteggio (prot. 1795 e 2318) emessi da dirigente scolastico della S.S. statale di Primo grado "via Pascoli" con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e comunque disporre la disapplicazione del decreto di rettifica di inserimento aggiornamento delle graduatorie di circolo e di Istituto III fascia del personale ATA (prot. 10438/2021 del 23.11.2021), e per l'effetto disporre di provvedere al corretto riposizionamento nella graduatoria di III fascia per il triennio 2021/2024;
- accertare e dichiarare la validità dei titoli di accesso al profilo di collaboratore scolastico e del servizio svolto presso gli istituti paritari e statali;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica e disporre il riconoscimento ai fini giuridici e di punteggio di tutto il servizio prestato dal momento



del primo contratto;

- per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di *chances* oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso

1. Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 - 2020 per il personale ATA (25 ottobre 2017);
2. Contratto subordinato a tempo determinato *ex art. 231 bis* D.L. 34/2020, con decorrenza dal 5.10.20 e termine previsto al 5.06.2021 per 36 ore settimanali di servizio;
3. Decreto prot. 1795 del 13/04/2021 di rettifica e convalida del punteggio nella graduatoria di Terza fascia del personale;
4. Decreto prot. 2318 del 19/05/2021 di parziale modifica del decreto



prot. 1795 del 13/04/2021;

5. Lettera Studio legale Lombardo;
6. Riscontro Scuola statale "Via Pascoli";
7. Rettifica domanda di inserimento aggiornamento graduatoria 2021/2024;
8. Nota p.e.c. Studio legale Scillitani del 27 agosto 2021;
9. Nota p.e.c. Studio legale Scillitani del 2 dicembre 2021;
10. Nota p.e.c. Studio legale Scillitani del 23 dicembre 2021;
11. Estratto conto contributivo INPS.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che il relativo contributo ammonta ad € 518,00.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risulta inserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'*emanando* decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss.



c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito della Scuola Statale "Via Pascoli" e dell'Istituto comprensivo Ceretolo o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Avv. Marco Gabriele Scillitani

